



COMUNE DI NAPOLI

**Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi**  
*Servizio Educativo e Scuole Comunali*

PG/2017/ 953711 del 7/12/2017

**Ai Dirigenti delle Scuole Statali del Comune di Napoli**  
**Sede**

**e p. c. Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**  
**Dott.ssa Luisa Franzese**

**All'Assessore all'Istruzione del Comune di Napoli**  
**Prof.ssa Annamaria Palmieri**

**Al Procuratore Aggiunto Procura della Repubblica di Napoli**  
**Dott. Alfonso D'avino**

**Oggetto:** Procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico 2017-2018

Gentili Dirigenti Scolastici,  
al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, già con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 693 del 1994, fu istituito un ente denominato *Osservatorio della Dispersioni ed Evasione Scolastica* (ODS) formato dal Comune di Napoli e dal Dipartimento di Matematica e Statistica dell'Università Federico II di Napoli. Il progetto prevedeva il coinvolgimento dell'allora Provveditorato agli Studi di Napoli, dei distretti scolastici, della Regione Campania, dell'IRRSAE, del Tribunale dei Minori, della Pretura, delle Circoscrizioni, delle Organizzazioni Sindacali, della Questura, della Prefettura, dell'Ufficio del Lavoro e delle U.S.L. Uno dei risultati prodotti dall'Osservatorio fu la messa a punto della procedura per il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica e per la segnalazione dell'alunno inadempiente da parte della scuola ai sensi dall'art. 114 del D.L. 297/94, contenuta nella Circolare del Provveditorato agli Studi di Napoli n. 63 del 31 gennaio 1995.

Ogni anno questo ufficio invia questa nota di aggiornamento sulla procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti all'obbligo scolastico che riassume i punti principali della Circolare suddetta. La Circolare è reperibile sul sito [www.comune.napoli.it/scuole ed educazione>evasione scolastica](http://www.comune.napoli.it/scuole-ed-educazione/evasione-scolastica).

La procedura per la segnalazione dell'alunno inadempiente, quindi, prevede:

- la segnalazione da parte della scuola dell'alunno inadempiente tramite modello ODS/4;
- l'Ammonizione del Comune nei confronti degli alunni segnalati;
- la visita domiciliare a casa dei genitori dell'alunno inadempiente da parte di un'assistente sociale;
- la denuncia dei genitori degli alunni risultati inadempienti a fine anno scolastico.

Grazie al costante confronto con le Istituzioni scolastiche e all'incontro annuale è emersa la necessità di adeguare continuamente l'iter procedurale finora vigente. Di seguito si riportano alcuni punti nodali e riassuntivi della procedura opportunamente aggiornati e meglio standardizzati.

**Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi**

*Servizio Educativo e Scuole Comunali*

**1. Riferimenti normativi**

Ai sensi degli articoli 113 e 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica (D.L. N° 297/94), il Sindaco è obbligato a procedere individuando i genitori dell'alunno quali responsabili dell'adempimento dell'obbligo. La norma disciplina al tempo stesso gli interventi che l'autorità scolastica ed il Sindaco pongono in essere prima di provvedere alla presentazione della formale denuncia innanzi all'Autorità Giudiziaria.

**“art 114 del TU (D.L. N° 297/94) - *Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico.***

*(omissis...) Ove [il responsabile dell'obbligo scolastico] non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico.”*

**2. Individuazione degli inadempienti**

I capi di istituto opereranno un controllo sulla frequenza scolastica e individueranno come inadempienti gli alunni che per più di **cinque giorni consecutivi** si siano assentati *senza giustificazione* valida o che abbiano cumulato **dieci giorni** di assenze saltuarie *ingiustificate* nel corso del mese (criterio scelto in base alle risultanze di un questionario inviato a tutti i capi d'istituto nell'aprile 2016).

**3. Assenze ingiustificate**

La prima verifica circa la natura delle assenze compete agli insegnanti di classe che sono tenuti ad accertare che le assenze siano dovute a causa di forze maggiori e non a voluta trascuratezza nei riguardi della scuola. In proposito si ricorda che:

- il certificato medico attestante la non presenza di malattie infettive in atto costituisce elemento necessario solo per la riammissione in classe sotto il profilo igienico sanitario;
- il certificato medico *costituisce giustificazione della assenza* se menziona specificamente la malattia come causa di impedimento alla frequenza scolastica. Quindi, il semplice certificato attestante la malattia del minore non è sufficiente per giustificare le assenze. Per evitare eventuali abusi, si rende necessaria la dicitura: *“...il minore è affetto da patologia che non consente la frequenza scolastica per giorni.....”*. In questo modo si sottolinea la responsabilità del solo medico curante nel considerare la malattia una condizione non idonea alla frequenza scolastica.
- nonostante numerosi tentativi da parte di questo ufficio di chiarire con i Pediatri questo problema non risulta ancora ad oggi una circolare o norma che obblighi i pediatri a certificare le assenze per cause mediche. Questo ufficio è impegnato a indire un incontro con le figure istituzionali per risolvere questo problema. Al momento quindi sono sufficienti certificati medici che attestino una malattia.

**4. Primi controlli degli insegnanti**

Gli insegnanti di classe provvedono immediatamente - comunicando tale necessità al capo di istituto - a richiamare l'alunno a scuola utilizzando tutti i mezzi di comunicazione **più efficaci** per il rientro del minore a scuola.

**5. Accertamenti anagrafici per gli alunni irreperibili**

Qualora l'alunno stesso risulti irreperibile all'indirizzo, il Capo di Istituto - utilizzando il modello



## **Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi**

*Servizio Educativo e Scuole Comunali*

ODS/1 – farà richiesta di accertamento anagrafico al Servizio Educativo e Scuole Comunali – Piazza Cavour, 42 – tel. 081.7959542 [dispersione.scolastica@comune.napoli.it](mailto:dispersione.scolastica@comune.napoli.it) che provvederà a reperire l'alunno o a comunicare alla scuola l'avvenuto cambio di residenza. Il modello ODS/1 è reperibile sul sito [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it)> scuole ed educazione>evasione scolastica.

*N.B. A tal fine si sottolinea la necessità di accertare in sede di iscrizione l'identità e la residenza dichiarata dai genitori dei minori.*

### **6. Segnalazione al Sindaco e ai Servizi Sociali**

Verificata la natura delle assenze, messe in atto le strategie pedagogico-educative per il recupero richiamate nella prima parte, qualora le stesse siano risultate inefficaci, si rende necessario segnalare il fatto alle autorità competenti. Le segnalazioni di inadempienza dovranno essere inviate al Comune tempestivamente in modo da dare origine, il prima possibile, all'Ammonizione. Le segnalazioni precoci e, comunque, nella prima parte dell'anno scolastico, consentono di poter intervenire in tempo utile per il reinserimento ed il recupero dell'alunno.

La denuncia dei genitori alle autorità giudiziarie verrà effettuata *solo a fine anno scolastico* e solo a seguito dell'eventuale conferma da parte della scuola dell'inadempienza del minore. La segnalazione della inadempienza, utilizzando il modello ODS/4, va effettuata direttamente e soltanto e parallelamente:

- al Sindaco del Comune di residenza per l'ammonizione nei confronti dell'esercente la patria potestà e precisamente al Servizio Educativo e Scuole Comunali – Piazza Cavour, 42 – tel. 081.7959542 [dispersione.scolastica@comune.napoli.it](mailto:dispersione.scolastica@comune.napoli.it)
- al Centro di Servizio Sociale Territoriale (CSST) competente della Municipalità di residenza del minore;

Per la comunicazione al Sindaco e ai C.S.S.T., l'Osservatorio sulla Dispersione del Comune di Napoli ha elaborato un apposito modulo - denominato ODS/4 - che non solo segnala l'inadempienza nell'immediato, ma anche gli interventi già attuati e la pregressa situazione scolastica dell'allievo. Tali elementi sono essenziali per fornire ai servizi preposti e all'Autorità Giudiziaria tutti gli elementi di informazione già raccolti dalla scuola. Il modello ODS/4 è reperibile sul sito [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it)> scuole ed educazione>evasione scolastica.

### **7. Ammonizione del Sindaco**

A seguito della segnalazione al Sindaco (di fatto come suddetto al Servizio Educativo e ai C.S.S.T.):

1. viene notificata formale Ammonizione ai genitori - modello ODS/5 - i quali negli otto giorni successivi potranno giustificare l'assenza o farsi carico del rientro dell'alunno a scuola.
2. contestualmente il C.S.S.T. provvederà alla visita domiciliare per un primo accertamento sulle cause dell'inadempienza, per raccogliere informazioni sul contesto socio-ambientale e relazionale in cui vive il minore e sulla presenza di elementi di rischio.

### **8. Comunicazione degli esiti della visita domiciliare**

Il C.S.S.T., dopo accurati accertamenti ed a conclusione del percorso, invierà relazione al Servizio Educativo e Scuole Comunali mediante una scheda appositamente predisposta (modello ODS/7). La nuova scheda contiene sezioni sulle cause dell'inadempienza, sugli interventi effettuati e sugli interventi auspicabili. I dati saranno poi utilizzati per formulare le statistiche di fine anno e pubblicati sul sito [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it)>scuole ed educazione>evasione scolastica.

### **9. Denuncia alla autorità giudiziaria**

A fine anno scolastico (fine maggio) il Servizio Educativo e Scuole Comunali acquisisce la

12



**Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi**

*Servizio Educativo e Scuole Comunali*

documentazione dei C.S.S.T. e richiede alle scuole se i minori segnalati durante l'anno come evasori, a conclusione dell'anno scolastico e degli interventi effettuati, risultano *bocciati per assenze ingiustificate*. Considerato che questo è un punto che negli anni ha creato diversi equivoci ed è il caso di chiarirlo ulteriormente. La distinzione che la Scuola dovrà fare a fine anno, in risposta della richiesta da parte del Servizio Educativo e Scuole Comunali, è se il minore risulta:

1. bocciato per assenze ingiustificate (si riporterà INADEMPIENTE)
2. bocciato per profitto (si riporterà RIENTRATO)
3. promosso nonostante le assenze ingiustificate (si riporterà RIENTRATO)
4. promosso perché rientrato a Scuola o altrimenti giustificato (si riporterà RIENTRATO)

Come si può evincere dallo schema la distinzione dovrà essere fatta tra minori INADEMPIENTI e quelli RIENTRATI. Soltanto per gli alunni risultati *bocciati per assenze ingiustificate* (INADEMPIENTI), quindi, il Servizio Educativo e Scuole Comunali inoltrerà all'Autorità Giudiziaria regolare denuncia (modello ODS/6) ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, accludendovi, ove presenti:

- copia della segnalazione dell'evasione del Modello ODS/4;
- copia dell'atto di ammonizione con relata di notifica effettuata dai messi comunali;
- copia della relazione socio-ambientale effettuata dai C.S.S.T.;
- copia della conferma da parte della scuola che il minore è stato *bocciato per assenze ingiustificate ed è quindi INADEMPIENTE*. La denuncia all'Autorità Giudiziaria è compito esclusivo del Sindaco e, quindi, va evitato l'inoltro diretto da parte delle scuole.

**10. Pubblicazione dei dati**

Tutti i dati pervenuti al Servizio Educativo e Scuole Comunali saranno rielaborati e pubblicati sul sito [www.comune.napoli.it/scuole ed educazione>evasione scolastica](http://www.comune.napoli.it/scuole-ed-educazione/evasione-scolastica). Sul sito sono presenti le statistiche dal 2004.

**11. Sentenza di Cassazione n. 4520/2017**

La Cassazione con Sentenza della Sezione III Penale del 31 Gennaio 2017, n. 4520, ha sancito che per effetto dell'abrogazione dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 da parte del D.Lgs. n. 212 del 2010, l'evasione della scuola Secondaria di Primo Grado non è più un reato penalmente perseguibile. Infatti l'art. 8 della L. n. 1859/62 innalzava l'obbligo scolastico previsto dal codice penale (art. 731 cod. pen.) dalle scuole elementari alle scuole medie. Questa abrogazione, tuttavia, non incide sulla obbligatorietà della istruzione per dieci anni così come previsto dall'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Pertanto relativamente alla procedura adottata e qui richiamata nulla è modificato. In ossequio alla legislazione vigente questo ufficio a fine anno scolastico denuncerà alla Procura della Repubblica i genitori dei soli alunni inadempienti della scuola primaria.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
Dott. Giovanni Paonessa